



**Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Capitaneria di porto di Civitavecchia**

Ordinanza

**“Modifiche articolo 3 del Regolamento del servizio di rimorchio nel porto e nella rada di
Civitavecchia”**

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Civitavecchia:

- VISTA** la propria ordinanza n. 88 in data 31.08.2022 con la quale è stato reso esecutivo il “*Regolamento per il servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Civitavecchia*”, approvato in data 07 giugno 2022 con Decreto dell’allora Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne;
- VISTO** il Decreto in data 07.04.2025 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne, pervenuto con nota prot. n. 7610 in data 09.04.2025, con il quale è stata approvata la proposta di modifica all’art. 3 del “Regolamento del servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Civitavecchia” sopra richiamato, reso esecutivo con propria Ordinanza n. 35 in data 10.04.2025;
- TENUTO CONTO** dell’esito di specifiche riunioni operative con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale ed i servizi tecnico nautici operanti nel porto di Civitavecchia, nel corso delle quali è stato richiesto alla società concessionaria di verificare la fattibilità di estendere la disponibilità giornaliera del terzo rimorchiatore, attualmente in servizio dalle ore 08.00 alle ore 17.00, a partire dalle ore 06.00, ovvero di prolungarlo fino alle ore 18.00 (fasce orarie in cui viene ordinariamente rilevato un incremento del traffico navale in ingresso e in uscita dal porto), in tutti quei casi in cui condizioni meteomarine avverse lo richiedano;
- VISTO** la nota in data 16.04.2026, assunta al prot. n. 27972, con cui la società concessionaria, in esito alle riunioni sopra richiamate, ha formulato le proprie osservazioni, accogliendo la richiesta di modifica dell’orario di servizio del terzo rimorchiatore;
- VISTO** il Decreto n. 120 in data 15.07.2026 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne, pervenuto con nota prot. n. 13284 in data 15.07.2026, con il quale è stata approvata la proposta di modifica all’art. 3, comma 1 del “*Regolamento del servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Civitavecchia*” sopra richiamato;
- VISTO** l’atto di concessione stipulato in data 14 giugno 2022, registrato al n. 74/2022 del Registro degli atti formali, al n. 02/2022 del Registro delle Concessioni e al n. 3/2022 del Repertorio degli atti, con il quale la Capitaneria di Porto di Civitavecchia ha concesso alla Società “Rimorchiatori Laziali SPA” l’esercizio del servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Civitavecchia per la durata di anni 15 (quindici);

- VISTO** il Decreto n. 59 in data 15 giugno 2022 con il quale il Direttore Marittimo di Civitavecchia ha approvato l'atto di concessione sopra citato per il servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Civitavecchia;
- VISTO** decreto n. 66/2026 in data 23.06.2026, afferente all'approvazione dell'atto suppletivo N. 75 IN DATA 23.06.2026, relativo all'esclusione, ai sensi dell'art. 139, co. 2, del Reg. Cod. Nav. e della Circolare n. 19 in data 19.03.2019 del MIT – ex. D.G. per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, del canone relativo alla concessione per l'esercizio del servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Civitavecchia alla "Soc. Rimorchiatori Laziali s.p.a."
- VISTO** il Dispaccio prot. n. 17960 in data 06.06.2022, dell'allora Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, recante *"Ricognizione dei procedimenti relativi ai servizi tecnico nautici di competenza delle Autorità marittime"*;
- VISTA** Legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante *"Riordino della legislazione in materia portuale"*, e ss.mm.ii.;
- VISTI** gli articoli 17, 26, 66, 101, 102 e seguenti del Codice della Navigazione e gli articoli 59, 60, 138 e 139 del relativo Regolamento di esecuzione;
- RITENUTO** pertanto necessario, rendere esecutive le modifiche all'art. 3, comma 1 del *"Regolamento per il servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Civitavecchia"* sopra richiamato;

ORDINA

Articolo 1

A far data dalle ore 00:01 del giorno 20 luglio 2026 è resa esecutiva l'allegata modifica all'art. 3, comma 1, del *"Regolamento del servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Civitavecchia"*, già approvato in data 15 luglio 2026 con il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne richiamato in premessa.

Articolo 2

I contravventori alla presente Ordinanza e all'allegato Regolamento, salvo che il fatto non costituisca più grave o diverso reato, saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174, comma 1, del Codice della navigazione e saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che potranno derivare alle personee/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

Articolo 3

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

p. Il Comandante

C.V. (CP) Cosimo NICASTRO t.a.

C.V. (CP) Pasquale DI GIOIA

Firmato Digitalmente da/Signed by:

PASQUALE DI GIOIA

In Data/On Date:

giovedì 16 luglio 2026 10:09:08

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Capitaneria di porto di Civitavecchia

**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMORCHIO NEL PORTO E NELLA RADA DI
CIVITAVECCHIA**

ARTICOLO UNICO

(Modifiche all'articolo 3 – Mezzi adibiti al servizio)

L'articolo 3, comma 1, del Regolamento del servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Civitavecchia, approvato con Decreto in data 07.06.2022 dell'allora Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e reso esecutivo con propria Ordinanza n. 88 in data 31.08.2022, è modificato come segue:

"1. Al servizio di rimorchio devono essere adibiti n. 5 (cinque) rimorchiatori, di cui n. 4 (quattro) di prima linea e n. 1 (uno) di seconda linea, con un orario differenziato tra diurno e notturno come di seguito specificato:

- a) n. 2 rimorchiatori in servizio h 24;*
- b) n. 1 rimorchiatore in servizio dalle ore 08.00 alle ore 17.00;*
- c) n. 1 rimorchiatore su chiamata, con preavviso da effettuarsi entro le ore 17.00 del giorno precedente ovvero entro le ore 12.00 del giorno precedente se il giorno della richiesta coincide con il sabato o giornata festiva;*
- d) n. 1 rimorchiatore (di seconda linea) da impiegare per sostituzioni/emergenze o imprevisti picchi di traffico.*

Qualora il rimorchiatore di cui alla lettera b) debba essere impegnato per servizio di assistenza alle navi ormeggiate alla Torre Petrolifera, dovrà essere avanzata apposita richiesta secondo le modalità previste alla lettera c)."

Inoltre, il rimorchiatore di cui alla lettera b), quando non impegnato per servizio di cui al punto precedente, in caso di condizioni meteomarine avverse ed in relazione ai volumi di traffico contestualmente presenti in porto, potrà essere impiegato a partire dalle ore 06:00, ovvero prolungato fino alle ore 18:00, su disposizione dell'Autorità Marittima previa valutazione, con il coinvolgimento del concessionario e degli ulteriori Servizi tecnico/nautici, delle necessarie esigenze operative.

p. Il Comandante
C.V. (CP) Cosimo NICASTRO t.a.
C.V. (CP) Pasquale DI GIOIA

Firmato Digitalmente da/Signed by:

PASQUALE DI GIOIA

In Data/On Date:

giovedì 16 luglio 2026 10:08:06